

REGOLAMENTO ELETTORALE

INDICE

TITOLO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI

- Art. 1 - Convocazione delle elezioni dei Delegati all'Assemblea
- Art. 2 - Ufficio Elettorale – Istituzione
- Art. 3 - Ufficio Elettorale – Competenze
- Art. 4 - Diritto di voto, criteri di eleggibilità e presentazione delle liste
- Art. 5 - Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali
- Art. 6 – Attribuzione dei delegati e decadenza dall'incarico

TITOLO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 7 - Elezioni dei Consiglieri in rappresentanza degli Associati
- Art. 8 - Sostituzione di un Consigliere in rappresentanza degli Associati decaduto o revocato

TITOLO III – COLLEGIO DEI SINDACI

- Art. 9 - Elezione dei Sindaci in rappresentanza degli Associati

TITOLO IV – NORME FINALI

- Art. 10 - Nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci in rappresentanza della Banca

TITOLO I

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Articolo 1 – Convocazione delle elezioni dei Delegati all’Assemblea

1. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato dell’Assemblea dei Delegati di cui all’articolo 7 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli Associati di cui all’articolo 4, c. 1, 3 e 4 indice le elezioni dei Delegati indicando il periodo valido per esprimere il voto.
2. Il predetto periodo non può essere superiore a 3 giorni lavorativi, secondo quanto previsto al successivo articolo 5.
3. La data delle elezioni deve essere fissata entro un termine massimo di 15 giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 2 – Ufficio Elettorale - Istituzione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo comunica alla Banca e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo del 23 luglio 1998, purché ancora presenti alla data delle elezioni con propria rappresentanza sindacale aziendale, la convocazione delle elezioni, affinché si proceda alla costituzione di un Ufficio elettorale.
2. Se non altrimenti stabilito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo, tale Ufficio è istituito presso la Direzione Generale della Banca ed è formato da un componente per ciascuna delle predette Organizzazioni Sindacali, designato dall’organizzazione stessa, e da un componente nominato dalla Banca, che lo presiede.

Articolo 3 – Ufficio Elettorale - Competenze

1. L’Ufficio Elettorale presiede alle operazioni elettorali.
2. Esso provvede in particolare:
 - a predisporre quanto necessario per un corretto e sollecito svolgimento delle operazioni di voto, garantendo la segretezza dell’espressione del voto stesso;
 - a ricevere le liste dei candidati e a verificare i requisiti di eleggibilità previsti dal successivo articolo 4;
 - a predisporre le schede (elettroniche e/o cartacee) per l’elezione, con le relative istruzioni per le votazioni, provvedendo alla trasmissione a ciascun iscritto almeno 8 giorni prima della data delle elezioni;
 - al ricevimento delle schede votate nonché di quelle sulle quali non è stato espresso il voto;

- allo spoglio e allo scrutinio delle stesse;
 - a redigere il verbale delle operazioni di voto e a comunicare i risultati delle votazioni agli iscritti, alla Banca, al Consiglio di Amministrazione del Fondo e ai candidati eletti;
 - a pronunciarsi su qualunque questione relativa alle operazioni di voto ed ai candidati eletti.
3. L'Ufficio Elettorale si esprime sulle materie di sua competenza con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 4 – Diritto di voto, criteri di eleggibilità e presentazione delle liste

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 4 commi 1, 3 e 4 dello Statuto.
2. I candidati devono essere indicati in apposite liste, ciascuna recante una propria denominazione, presentate all'Ufficio Elettorale.
3. L'accettazione della lista è subordinata alla verifica da parte dell'Ufficio Elettorale:
 - dei requisiti di eleggibilità;
 - della accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
 - da una dichiarazione di sottoscrizione di almeno 50 aventi diritto al voto, non candidati;
 - dall'indicazione di un responsabile di lista.
4. Ogni iscritto può candidarsi oppure sottoscrivere la dichiarazione per una sola lista.
5. Ogni lista è formata da candidati in numero non superiore a 30 unità.
6. Le liste, le dichiarazioni di accettazione e le firme di sottoscrizione devono essere presentate all'Ufficio Elettorale entro 30 giorni dalla data delle elezioni. Qualora entro tale termine il numero totale dei candidati sia inferiore a 30 unità, il Consiglio, informato dall'Ufficio Elettorale, provvede a richiedere un'integrazione della lista, da prodursi entro 20 giorni dalla data delle elezioni, al fine di raggiungere il numero minimo di candidati complessivamente da eleggere. Qualora non venga presentata tale integrazione, l'Ufficio Elettorale rassegna al Consiglio la situazione per gli opportuni provvedimenti. E' comunque esclusa, in entrambi i casi, la presentazione di nuove liste.
7. L'Ufficio Elettorale stabilisce per sorteggio la posizione delle liste sulla scheda elettorale.
8. Il responsabile di lista può richiedere l'affissione in appositi spazi, di uguale dimensione per ogni lista, di materiale di propaganda in tutte le unità operative della Banca.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali

1. L'esercizio del voto avviene in due oppure in tre giornate lavorative consecutive a cavallo di due diverse settimane, secondo quanto stabilito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 1 del presente Regolamento.
2. Le votazioni possono avvenire con schede cartacee e/o con voto elettronico. E' possibile il voto per corrispondenza.
3. Nel caso di voto con schede cartacee, le schede utilizzate per il voto possono essere inviate per posta interna all'Ufficio Elettorale a cura del Responsabile di ogni unità operativa della Banca, che provvede anche a fornire un elenco nominativo dei votanti.
4. Gli aventi diritto ricevono una scheda contenente le liste ed i nomi dei candidati, sulla quale possono esprimere un solo voto di lista e, all'interno della lista votata, fino a 5 voti di preferenza. L'eventuale voto di preferenza deve avvenire mediante l'espressa indicazione del candidato. L'espressione di una o più preferenze per candidati della medesima lista senza l'indicazione del voto di lista assegna automaticamente il voto alla lista a cui i predetti candidati appartengono. Nel caso in cui fosse espresso il voto per un lista ed una preferenza per un candidato presente in una lista diversa, il voto è nullo.

Articolo 6 – Attribuzione dei delegati e decadenza dall'incarico

1. L'Ufficio Elettorale provvede a scrutinare le schede.
2. L'attribuzione dei delegati alle varie liste avviene come segue:
 - a) i voti raggiunti da ogni lista vengono divisi progressivamente per 1, per 2, per 3 ed oltre, fino a raggiungere il numero massimo di componenti da eleggere, in modo da ottenere diversi quozienti;
 - b) i quozienti ottenuti dalle diverse liste vengono ordinati progressivamente e vengono quindi attribuiti i delegati a partire dai quozienti più elevati, fino a raggiungere il numero di Delegati previsto; a parità di quoziente fra più liste, viene considerato più elevato quello appartenente alla lista che, fra quelle interessate, ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. All'interno di ogni lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, i candidati sono eletti seguendo l'ordine di presenza nella lista stessa.
4. Cessa dall'incarico il Delegato che si venga a trovare in una delle seguenti condizioni:
 - a) cessazione del rapporto di servizio a seguito di dimissioni e che comunque non sia dovuta a pensionamento, mobilità o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle

- parti;
- b) trasferimento della intera posizione pensionistica ad altro Fondo.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – Elezioni dei Consiglieri in rappresentanza degli Associati

1. L'elezione dei Consiglieri di Amministrazione in rappresentanza degli Associati (articolo 12, 1° comma, lettera a dello Statuto) viene effettuata dall'Assemblea dei Delegati sulla base di liste composte da candidati in numero, al massimo, superiore di una unità rispetto ai Consiglieri da eleggere.
2. Le liste devono essere presentate da un Delegato all'Assemblea e possono comprendere sia soggetti iscritti al Fondo sia soggetti esterni.
3. Il presentatore deve fornire all'Assemblea un breve curriculum dei candidati proposti.
4. Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato da due Delegati, provvede a verificare che ogni lista soddisfi il requisito di avere al suo interno la quota minima di soggetti aventi le caratteristiche professionali fissate dalla legge. Nel caso di assenza di questo requisito, la lista interessata non viene ammessa alle operazioni elettorali.
5. Le votazioni avvengono in modo palese – salvo diversa richiesta di almeno due quinti dei Delegati presenti – e risultano eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di presenza all'interno della lista stessa. Nel caso in cui la lista abbia presentato un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (secondo quanto previsto al comma 1 del presente articolo), l'eventuale ulteriore candidato, non eletto, potrà subentrare ad uno degli eletti ove questi venisse a cessare dalla carica nel corso del mandato.
6. In caso di parità la votazione viene ripetuta.

Articolo 8 – Sostituzione di un Consigliere in rappresentanza degli Associati decaduto o revocato

1. Nel caso in cui un Consigliere di Amministrazione eletto in rappresentanza degli Associati cessi per qualsiasi motivo dall'incarico, viene sostituito dall'eventuale candidato non eletto, come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento. Ove ciò non fosse possibile, l'Assemblea provvede all'immediata elezione di un nuovo Consigliere.
2. L'elezione avviene secondo le stesse modalità fissate per l'elezione di tutti i Consiglieri. La candidatura deve però essere formulata tenendo conto della necessità di rispettare la quota di soggetti aventi le caratteristiche di professionalità fissate dalla

legge.

3. Il Consigliere eletto rimane in carica per il periodo residuo del mandato del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 9 – Elezione dei Sindaci in rappresentanza degli Associati

1. L'elezione dei Sindaci in rappresentanza degli Associati avviene secondo le stesse modalità fissate per l'elezione dei Consiglieri di Amministrazione eletti dagli Associati medesimi.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 10 – Nomina dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci in rappresentanza della Banca

1. La Banca provvede alla nomina dei suoi rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del Fondo entro il termine massimo di quindici giorni prima della data di decadenza del Consiglio e del Collegio uscenti.

2. In caso di decadenza o di revoca del mandato ad un Consigliere o ad un Sindaco, la Banca provvede entro i trenta giorni successivi alla nomina del nuovo rappresentante.